

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30050 Anno 2018

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udiienza: 29/03/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Cirillo Emilia, nata a Pompei il 15/3/1952

Lido Giovanni, nato a Losanna (Svizzera) il 22/4/1978

avverso l'ordinanza del 27/10/2016 della Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2016 la Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da Cirillo Emilia e Lido Giovanni, volta a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza del 6 novembre 2006 del Tribunale di Torre Annunziata, confermata, quanto alla affermazione di responsabilità e alla demolizione, dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 11 marzo 2008, divenuta irrevocabile.

2. Avverso tale ordinanza i condannati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale

G. Liberati

hanno denunciato la violazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione.

Hanno lamentato, in particolare, l'esclusione della configurabilità della previsione di fiscalizzazione dell'illecito edilizio contenuta nell'art. 34 d.P.R. 380/2001, in quanto la demolizione delle opere abusive avrebbe danneggiato la porzione legittima delle stesse, tanto che essi avevano già provveduto al pagamento a favore del Comune di Pompei degli oneri stabiliti da tale disposizione e determinati dall'ufficio tecnico.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, sottolineando l'irrilevanza, rispetto alla verifica dei presupposti per poter disporre la cosiddetta fiscalizzazione della demolizione, della definizione della relativa procedura amministrativa da parte del Comune competente, e anche la realizzazione dell'immobile abusivo, oggetto dell'ordine di demolizione, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo e in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. La Corte territoriale, quale giudice dell'esecuzione, ha escluso la ammissibilità della procedura di fiscalizzazione degli illeciti edilizi, di cui all'art. 34 d.P.R. 380/2001 (che riguarda solo gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, di cui può essere evitata la demolizione quando la stessa non possa essere realizzata senza pregiudizio per la porzione eseguita in conformità), sulla base del rilievo che le opere oggetto dell'ordine di demolizione non erano state eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, trattandosi della realizzazione in assenza di titolo abilitativo di un nuovo manufatto, edificato in aderenza a un fabbricato preesistente, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale, e, quindi, qualificabile come intervento realizzato in variazione essenziale, come tale escluso dalla procedura di fiscalizzazione di cui all'art. 34 d.P.R. 380/2001.

La Corte d'appello ha anche escluso che vi fosse stato un adeguato accertamento della incompatibilità della demolizione con la salvaguardia del fabbricato adiacente, in aderenza al quale è stato realizzato quello da demolire, costituente ulteriore presupposto, sul piano tecnico, della ammissibilità alla procedura di fiscalizzazione invocata dai ricorrenti, in quanto la relativa affermazione del capo dell'Ufficio tecnico del Comune di Pompei era fondata esclusivamente su un esame visivo dell'opera, disgiunta dalle verifiche

strumentali dei solai, necessarie, ad avviso del medesimo tecnico, per poter affermare con certezza il suddetto pregiudizio per la stabilità del fabbricato preesistente.

3. Tali considerazioni sono conformi al consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per la fiscalizzazione dell'illecito edilizio anche quando, come nel caso in esame, il comune competente abbia già definito la relativa procedura amministrativa, determinando anche la somma da versare da parte dell'interessato (cfr. Sez. 3, n. 19090 del 13/02/2013, Buia, Rv. 255891; Sez. 3, n. 10978 del 27/01/2010, Farruggio, Rv. 246345).

Presupposto indefettibile della revoca dell'ordine di demolizione, a seguito del pagamento della sanzione di cui al secondo comma dell'art. 34 d.P.R. 380/2001, è la parziale difformità tra la costruzione e il permesso di costruire, mentre nel caso in esame l'opera da demolire è costituita da un nuovo manufatto, privo di titolo abilitativo, realizzato in aderenza a un immobile preesistente, con la conseguente impraticabilità della procedura di fiscalizzazione di cui all'art. 34 cit., non versandosi in ipotesi di parziale difformità dal titolo edilizio (cfr. Sez. 3, n. 16548 del 16/06/2016, dep. 03/04/2017, Porcelli, Rv. 269624, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la revoca dell'ingiunzione a demolire un manufatto completamente abusivo e del tutto nuovo, ancorché innestato su una preesistente struttura di per sé conforme agli strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche).

L'opera oggetto dell'ordine di demolizione si trova, inoltre, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, e ciò ne preclude ulteriormente il mantenimento a seguito della fiscalizzazione dell'illecito (cfr. Sez. 3, n. 37169 del 06/05/2014, Longo, Rv. 260181, secondo cui in presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali).

Infine difetta anche un adeguato accertamento della impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per la parte del manufatto conforme, cioè per il fabbricato preesistente in aderenza al quale quello da demolire è stato realizzato.

4. In conclusione i rilievi sollevati dai ricorrenti risultano manifestamente infondati, per essere stata correttamente esclusa la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ordine di demolizione a seguito della fiscalizzazione dell'illecito edilizio, ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001, con la conseguenza che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.

In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29/3/2018

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Vito Di Nicola

